

L.R. 3 giugno 2019, n. 5: “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione” – Oggetto assembleare n. 8124/2019

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo del pdl licenziato dalla
Commissione I “Bilancio, Affari generali ed istituzionali”
nella seduta del 21 maggio 2019**

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

La legge contiene disposizioni che incidono sull'organizzazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle amministrazioni regionali. Nessuna delle disposizioni comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Articolo 1 - Utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie e enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

L'articolo 1 disciplina l'utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie e degli enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, prevedendo per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con i piani triennali del fabbisogno del personale dei rispettivi enti. Si prevede inoltre la possibilità di utilizzare graduatorie di altre amministrazioni, previo accordo.

La norma ha un impatto puramente organizzativo e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2017

L'articolo 2 aggiunge un comma finale all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) che, come noto, ha disciplinato le procedure di stabilizzazione del personale precario della Regione Emilia-Romagna, al fine di perimetrare la platea di coloro che, assunti con contratto flessibile presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale per le esigenze del Sisma 2012, possono partecipare con riserva alle procedure concorsuali che la Regione intende bandire.

La disposizione non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004

L'articolo 3 introduce una modifica al comma 8 quinquies dell'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) al fine di chiarire un dubbio sollevato dal Ministero dell'Economia e delle finanze in merito alle risorse relative al Servizio sanitario regionale da intendersi riferite esclusivamente alle attività della centrale acquisti riconducibili agli enti e aziende del servizio sanitario regionale.

La disposizione non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

L'articolo 4 interviene nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001 sul Personale delle strutture speciali, recentemente riformato dalla Legge regionale n. 21 del 2018,

aggiungendo un comma 12 ter in cui si precisa che il personale di ruolo assegnato alle strutture speciali, qualora non in possesso dei requisiti previsti nel comma precedente - cioè i titoli di studio richiesti per l'accesso alle categorie di classificazione B, C e D - mantiene invariata la propria categoria di inquadramento.
La norma non comporta oneri per il Bilancio regionale

Articolo 5 - Entrata in vigore

L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).